

Novità relative al trattamento fiscale del c.d. “*Carried Interest*”

Il Decreto n. 50 del 24 aprile 2017 (“**Decreto**”), pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 95, del 24 aprile 2017 – Suppl. Ordinario n. 20, prevede importanti modifiche normative concernenti la qualificazione, ai fini dell’imposta sui redditi delle persone fisiche, dei redditi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), società o enti, da parte di soggetti che oltre a rivestire la qualifica di investitori (spesso attraverso la sottoscrizione di categorie speciali di quote/azioni) svolgono un’attività di gestione dell’OICR, della società ovvero dell’ente (c.d. *carried interest*).

La qualificazione ai fini fiscali dei suddetti proventi ha rappresentato, negli anni, una questione interpretativa di non poco momento. Invero, dalla differente qualificazione del *carried interest* (tipicamente, reddito di capitale/diverso ovvero reddito di lavoro dipendente o reddito assimilato a quello di lavoro dipendente - ovvero reddito di lavoro autonomo) deriva un diverso trattamento fiscale.

Nelle fattispecie puramente domestiche ed in quelle internazionali, il trattamento del *carried interest* come reddito di capitale o reddito diverso (in ogni caso, ordinariamente soggetto ad imposta con aliquota del 26% per le persone fisiche residenti) è idonea a determinare, in via di principio, un carico impositivo sensibilmente inferiore rispetto al trattamento fiscale conseguente alla qualificazione del *carried interest* come reddito di lavoro dipendente (o reddito assimilato a quello di lavoro dipendente) ovvero come reddito di lavoro autonomo.

La qualificazione del flusso reddituale generato dal *carried interest* può porre talora dei dubbi tenuto anche conto della complessità degli accordi contrattuali che lo regolano.

La novità normativa introduce una significativa semplificazione per l’interprete prevedendo, a talune condizioni, di qualificare il flusso derivante dalla partecipazione come reddito di capitale o reddito diverso.

Il mancato rispetto delle condizioni comporta la qualificazione del *carried interest* come reddito lavoro dipendente (o reddito assimilato a quello di lavoro dipendente), ordinariamente soggetto ad IRPEF secondo le ordinarie aliquote progressive e ad obblighi di ritenuta per il datore di lavoro.

Dal punto di vista soggettivo, le disposizioni dell’art. 60 del Decreto riguardano le persone fisiche, residenti e non residenti ai fini fiscali nel territorio dello Stato, che rivestono la qualifica di amministratori e dipendenti della società, ente o OICR.

Dal punto di vista oggettivo, le previsioni dell’art. 60 del Decreto si applicano ai proventi derivanti dalla partecipazione, diretta o indiretta, ad OICR, società o enti residenti o istituiti nel territorio dello Stato ed a quelli residenti ed istituiti in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.

L’art. 60 del Decreto prevede che i proventi, se relativi ad azioni, quote o altri strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati, derivanti dalla partecipazione (diretta o indiretta) a società, enti o OICR percepiti da dipendenti e amministratori di tali società, enti od OICR ovvero da dipendenti e amministratori di soggetti ad essi legati da un rapporto diretto o indiretto di controllo o gestione, si considerano in ogni caso redditi di capitale o redditi diversi se:

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.

Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.

Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:

Milano

Nicola Boella
Tel. +39 02 763741
nboella@gop.it

Stefano Grilli
Tel. +39 02 763741
sgrilli@gop.it

Alessandro Zalonis
Tel. +39 02 763741
azalonis@gop.it

Vittorio Zucchelli
Tel. +39 02 763741
vzucchelli@gop.it

Roma

Luciano Acciari
Tel. +39 06 478751
lacciari@gop.it

Fabio Chiarenza
Tel. +39 06 478751
fchiarenza@gop.it

Roma

Milano

Bologna

Padova

Torino

Abu Dhabi

Brussels

Hong Kong

London

New York

gop.it

- a. l'impegno di investimento complessivo di tutti i dipendenti e gli amministratori, comporta un esborso effettivo pari ad almeno l'1 per cento dell'investimento complessivo effettuato dall'OICR o del patrimonio netto nel caso di società o enti. Ai fini di tale computo rileva altresì l'ammontare sottoscritto in azioni, quote o altri strumenti finanziari, privi dei diritti patrimoniali rafforzati;
- b. i proventi delle azioni, quote o strumenti finanziari che danno i suindicati diritti patrimoniali rafforzati maturano solo dopo che tutti gli altri soci o partecipanti all'OICR abbiano percepito un ammontare pari al capitale investito e ad un rendimento minimo previsto nello statuto o nel regolamento ovvero, nel caso di cambio di controllo, alla condizione che gli altri soci o partecipanti dell'investimento abbiano realizzato con la cessione un prezzo di vendita almeno pari al capitale investito e al predetto rendimento minimo;
- c. le azioni, le quote o gli strumenti finanziari aventi i suindicati diritti patrimoniali rafforzati sono detenuti dai dipendenti e amministratori o, in caso di decesso, dai loro eredi, per un periodo non inferiore a 5 anni o, se precedente al decorso di tale periodo quinquennale, fino alla data di cambio di controllo o di sostituzione del soggetto incaricato della gestione.

Ai fini della determinazione dell'esborso effettivo indicato alla lettera a., si deve tenere conto:

- a. nel caso di amministratori o dipendenti residenti ai fini fiscali in Italia, dell'ammontare assoggettato a tassazione come reddito in natura di lavoro dipendente o assimilato o di lavoro autonomo in sede di attribuzione o sottoscrizione delle azioni, quote o strumenti finanziari;
- b. nel caso di amministratori o dipendenti non residenti ai fini fiscali in Italia, del valore nozionale dell'esborso pari all'ammontare che sarebbe stato assoggettato a tassazione nel caso in cui questi ultimi fossero stati residenti in Italia;
- c. l'ammontare sottoscritto in azioni, quote o altri strumenti finanziari senza diritti patrimoniali rafforzati.
- d. Le disposizioni dell'art. 60 del Decreto trovano applicazione con riferimento ai proventi delle azioni, quote o strumenti finanziari percepiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto (*i.e.* a partire dal 24 aprile 2017) ancorché riferiti ad azioni, quote o altri strumenti finanziari già emessi e laddove i suindicati requisiti sono rispettati.

Il Decreto perderà efficacia, sin dall'inizio, se non convertito in legge entro sessanta giorni dal giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. In caso di mancata conversione, le Camere possono, tuttavia, regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni del Decreto.

La legge di conversione può prevedere modifiche al testo del Decreto.